

(N. 2131)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1952

Concessione di un contributo straordinario di 30 milioni di lire
a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che le operazioni belliche hanno prodotto gravi danni nel quartiere della città di Bari ove sorgono i padiglioni della Fiera del Levante. Per tali danni di guerra l'Ente che gestisce la Fiera ha potuto avere solo limitati acconti. D'altro canto esso ha cercato di riprendere subito dopo il 1946 la sua attività, di ricostruire i padiglioni, e di rimediare ai danni subiti e per far questo ha dovuto contrarre debiti ed assumere impegni che ora deve soddisfare. L'Ente ha ottenuto due contributi straordinari dallo Stato rispettivamente di 50 e 40 milioni di lire, ma nonostante tali aiuti e nonostante che l'esercizio annuale della Fiera nelle manifestazioni del dopoguerra sia stato attivo, l'onere sostenuto è stato talmente gravoso che

tuttora esso non può far fronte agli impegni suddetti, senza calcolare che l'Ente deve ancora corrispondere le quote di ammortamento per i mutui stipulati a suo tempo con l'I.M.I.

Tenuto conto dei buoni risultati della manifestazione che ha efficacemente contribuito alla ripresa dei traffici con i Paesi del Mediterraneo orientale con notevolissimo vantaggio per il commercio italiano, appare opportuno, nell'interesse generale della economia nazionale, concedere all'Ente predetto un nuovo contributo straordinario nella misura di 30 milioni di lire.

Alla copertura del relativo onere potrà provvedersi con le entrate risultanti del prossimo provvedimento legislativo di variazione del bilancio dell'esercizio in corso.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari di un contributo straordinario di 30 milioni di lire.

Art. 2.

All'onere predetto si farà fronte con le entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.